

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL' ACCORDO PONTE SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA PER IL 2018/2019

In sede di firma dell'Ipotesi di CCNI sulla mobilità per l'a.s. 2018-2019 del 21 dicembre 2017 lo Snals-Confsal aveva apposto la sua firma "con riserva di verifica negli organi statutari". Dalla discussione all'interno degli organi statutari sono emerse delle criticità che dovevano essere affrontate e risolte già per il prossimo anno scolastico.

In particolare, fra le altre, sulle seguenti materie:

- trattamento dei perdenti posto;
- le precedenze, segnatamente quelle della legge 104/92;
- trattamento dei docenti immessi in ruolo con il "piano straordinario";
- percentuale dei posti da destinare ai trasferimenti interprovinciali;
- espressione delle preferenze "di sede";
- trattamento paritario a quello previsto per il personale docente per la mobilità a domanda del personale ATA.

Ma la natura transitoria di "*un accordo ponte per il solo 2018-2019*" ha reso impossibile anche avviare un confronto per conseguire ogni benché minimo miglioramento.

Per queste ragioni lo Snals-Confsal, convocato in data odierna appositamente al Miur insieme alle altre OO.SS., ha deciso di non firmare l'Ipotesi in questione anche per sottolineare un sistema di procedure che mortifica le relazioni sindacali su materie che hanno una forte ricaduta su tutto il personale.

E' stata quindi presentata alle OO.SS. la bozza quasi definitiva della ordinanza ministeriale sulla mobilità per il 2018/2019, che uscirà a breve, del tutto identica a quella dello scorso anno, fatta eccezione per alcuni pochi punti tra i quali quelli inerenti:

- la mobilità professionale sui Licei Musicali, che dovrà concludersi in tempo utile per consentire la disponibilità dei posti liberati da quanti avranno ottenuto il passaggio nei ruoli dei licei ai fini dei movimenti della scuola secondaria di primo grado (art. 6, comma 1, II capoverso);
- la mobilità dei docenti di ruolo in attesa della sede di titolarità (art. 8, c. 1, I capoverso);
- la costituzione delle cattedre orario (art. 9, c. 14);
- l'assegnazione dei posti sulle sedi carcerarie (art. 12, c. 7);
- il trasferimento interprovinciale su posti di sostegno (art. 19, c. 1).